

COMUNE DI VALLARSA
PROVINCIA DI TRENTO

DIRITTI DI SEGRETERIA
Ai sensi dell'art. 16, comma 10 del D.L. 17.03.1992 n. 233
€. 6.00

Marca da bollo € 16,00 annullata per rilascio certificato
Cod. Identificativo n. 01201610317514 di data 20/07/2022

Prot. n. 4556

Vallarsa, 29 luglio 2022

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380 di data 6 giugno 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-URBANISTICO

Vista la richiesta presentata in data 21 luglio 2022 prot. n. 4381 dall' arch. residente a **intesa** ad ottenere il rilascio di certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 del D.P.R. 6.06.2001, n. 380;

visto il PIANO REGOLATORE GENERALE e la Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Vallarsa, adottata dal Commissario ad Acta con delibera n. 1 dd. 24.02.2000 e con successiva delibera n. 2 dd. 21.12.2000, approvata con modifiche dalla P.A.T. con delibera n. 1644 dd. 12.07.2002, pubblicata sul B.U.R. n. 32 in data 30 luglio 2002 ed esecutiva il 31 luglio 2002;

vista la 5° variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Vallarsa adottata in via definitiva con delibera del Consiglio Comunale n. 23 dd. 07.06.2011 ed approvata dalla P.A.T. con delibera n. 1545 dd. 18.07.2011, pubblicata sul B.U.R. n. 31 in data 02 agosto 2011 ed esecutiva il 03 agosto 2011;

visto il Piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 e ss.mm.;

vista la Carta di Sintesi della Pericolosità (CSP) approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1317 dd. 04.09.2020, in vigore dal 02.10.2020;

vista la Carta delle Risorse Idriche II aggiornamento (deliberazione della Giunta Provinciale n. 1470 dd. 31.08.2015) allegata al nuovo P.U.P.;

visto il Piano stralcio del Piano Territoriale di Comunità, relativo alle aree agricole e agricole di pregio, alle aree produttive del settore secondario di interesse provinciale, alle reti ecologiche ed ambientali ed alle aree di protezione fluviale, in vigore dal 27 settembre 2019;

visto l'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;

visto l'art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183;

visto l'art. 104 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (RUEP) approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

CERTIFICA

che le sottoelencate particelle site in C.C. Vallarsa hanno la seguente destinazione urbanistica:

p.ed. 1500/2 e p.f. 14264

Piano Regolatore:

P.U.P. Carta delle risorse idriche

P.U.P. Carta di Sintesi della Pericolosità

aree miste, produttive-commerciali (art. 28) – art. 104 RUEP
parte zona di rispetto idrogeologico
P1 – trascurabile o assente, in aree a controllo sismico a bassa sismicità (zona sismica 3)

pp.ee. 1500/3 e 1500/4

Piano Regolatore:

P.U.P. Carta di Sintesi della Pericolosità

aree miste, produttive-commerciali (art. 28) – art. 104 RUEP
P1 – trascurabile o assente, in aree a controllo sismico a bassa sismicità (zona sismica 3)

NB.:

- si avverte che, seppur non graficamente indicate sulle tavole del piano regolatore, s'intendono comunque presenti e richiamate le fasce di rispetto stradale di cui all'art. 42 (infrastrutture stradali) e l'art. 12 (fasce di rispetto)

- il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Andrea Piccioni

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 d.lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d. lgs. 39/93).

4. *L'edificazione del lotto posto all'ingresso dell'abitato di Ometto, è subordinata alla preliminare presentazione di uno studio per la risoluzione dell'accessibilità complessiva dell'area.*
5. *L'utilizzo della nuova area edificabile a Valmorbia è subordinato alla realizzazione di opere di difesa dai crolli rocciosi secondo le indicazioni contenute nella tabella 13.*

ART. 27

AREE ARTIGIANALI

1. *In queste aree sono ammesse le strutture necessarie alle attività di cui ai commi 1, 6 e 11 dell'art. 33 delle Norme di attuazione del P.U.P.*
2. Salvo diversa indicazione nei P.I.P. previsti dal P.R.G., o dai cartigli specifici, sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Rc max	%	60
H max	m	10
3. Almeno 1/3 dei posti macchina di cui alla Tabella 9 deve essere a disposizione degli utenti esterni ed ubicato in posizione facilmente accessibile dalla strada
Almeno il 10% della superficie fondiaria utilizzata deve essere sistemato a verde con essenze ad alto fusto.
4. Gli interventi di trasformazione urbanistica devono essere strettamente funzionali allo svolgimento delle attività indicate al comma 1 del presente articolo.
5. I volumi tecnici, le tettoie e simili strutture di servizio alla produzione non si computano ai fini del rispetto dei parametri edificatori fissati al punto 1, se si tratta di elementi precari e opere provvisorie.

ART. 28

AREE MISTE, PRODUTTIVE-COMMERCIALI

1. In tali aree sono ammessi fabbricati destinati ad ospitare funzioni produttive, artigianali, commerciali sia all'ingrosso che al dettaglio, turistici e terziari in genere, nonché funzioni pubbliche inerenti attrezzature e servizi; non sono ammessi edifici residenziali, agricoli specializzati e rustici.
2. Salvo diversa indicazione di cartiglio o di Piano Attuativo, sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Rc max.	%	50
H max.	m	10

Ie max 2,50

3. Per il lotto minimo, il rapporto di utilizzo dell'interrato e il verde privato, vale quanto stabilito nell'articolo relativo alle aree per servizi del settore terziario.
4. Per la zona di Anghebeni deve essere previsto uno studio mirato per la formazione di adeguate barriere (naturali e/o artificiali) per l'abbattimento dei rumori in modo da rientrare nello standard delle zone limitrofe (50 db).

ART. 29

AREE PER SERVIZI DEL SETTORE TERZIARIO

1. In queste aree sono ammessi fabbricati turistici e terziari (negozi e mercati, studi professionali e Uffici pubblici e privati, banche, ecc. nonché centri di divertimenti e organismi ricettivi di ogni tipo). Non è ammessa la nuova costruzione di fabbricati residenziali, produttivi, agricoli e rustici.
2. Salvo indicazioni diverse contenute negli specifici cartigli, sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Altezza edifici alberghieri max m	10,00
Altezza degli altri edifici max m	7,50
Indice edificabilità max ed. alber. mc/mq	2,5
Indice edificabilità max altri edif. m	1,50
Rapporto di copertura max %	50
Lotto minimo mq	1.500
Rapporto di utilizzo dell'interrato %	60
Verde privato min. %	30
3. Per gli edifici già destinati ad attività alberghiera e per quelli ad essa vincolati da apposita indicazione di cartiglio - dizione A sulla campitura "destinazione d'uso" - vale la seguente norma:
 - a) l'intera struttura alberghiera dovrà avere le caratteristiche e una gestione unitaria ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.P. 16.11.1981 n. 23 e successive modifiche;

ART. 30

AREE PER CAMPEGGI

1. Nelle aree destinate a campeggi non sono ammessi fabbricati di alcun tipo, se non quelli assegnati ai servizi e alle attrezzature dei campeggi medesimi quali servizi igienici, spacci alimentari, bar, ristoranti, chioschi, edicole, bungalow.